



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
 Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma
 Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
 e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it
 pec: consigli nazionale@consulentidellavoropec.it
 C.F.: 80148330584



Roma, 14 aprile 2026
 COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali
 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
 LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
 Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
 dei Consulenti del Lavoro
 LL. II.

La nuova disciplina delle STP: partecipazione maggioritaria dei professionisti

Il recente intervento normativo in tema di disciplina delle Società tra professionisti (STP) è destinato ad incidere profondamente sugli equilibri di governo di tali società.

L'integrazione, operata con la l. n. 190/2025, alle previsioni del co. 4, lett. b) dell'art. 10 della l. n. 183/2011, modifica sensibilmente il requisito della prevalenza dei soci professionisti nelle deliberazioni societarie

Si tratta di una modifica che, pur essendo stata assunta dal legislatore per favorire una maggiore partecipazione del capitale alle società tra professionisti, sulla scorta delle posizioni assunte sul tema dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, determina, di fatto, un rafforzamento concreto del potere decisionale dei soci professionisti, passando da una previsione meramente formalistica e numerica della partecipazione societaria dei professionisti, ad una loro prevalenza maggioritaria, qualificata e sostanziale nelle decisioni assunte dalla società.

La questione è relativa al requisito della maggioranza dei 2/3 riservata ai soci professionisti nelle deliberazioni e decisioni societarie ed alla determinazione del parametro per verificare l'effettività di tale requisito nell'ambito dei diversi modelli societari che le STP possono adottare.

L'art. 10 della legge n. 183/2011, come vigente prima della modifica del 2025, disponeva che nelle società tra professionisti "*il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti*" fosse tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle decisioni. La formulazione della norma aveva dato adito a due distinti filoni interpretativi in relazione al cumulo o meno del requisito numerico di partecipazione dei professionisti alla società ("per teste") e di quello patrimoniale ("per quote"), determinando una diversità interpretativa e applicativa.

Con la modifica operata dalla l. n. 190/2025, il legislatore ha disposto che "*in ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto*".

Ad una prima e superficiale lettura della norma, potrebbe sembrare che il legislatore abbia sancito il principio dell'alternatività dei due requisiti di partecipazione alla società ("per testa" e "per quota") ma ad un'analisi più approfondita, la portata della disposizione in esame appare ben più incisiva.



Secondo il testo novellato, la verifica dei requisiti di prevalenza in capo ai soci professionisti deve, infatti, essere operata *“tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto”* e questa precisazione impone una più approfondita verifica del requisito di maggioranza in capo ai professionisti.

Innanzitutto, occorre esaminare il modello societario prescelto, andando a distinguere le società di persone da quelle di capitali.

Nel primo caso, assume prevalenza il numero dei soci e il criterio di ripartizione degli utili, dovendo essere attribuita ai professionisti almeno la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e decisioni. In questo modello societario, a seconda della materia su cui si delibera, le deliberazioni o decisioni dei soci vengono assunte in base alla maggioranza dei soci (quindi per teste) o in base alla percentuale di ripartizione degli utili, pertanto, occorrerà verificare la ricorrenza di entrambi i requisiti ai fini della corretta costituzione della stp.

Il tema si pone in maniera ancora più sensibile nelle società di capitali dove la maggioranza del numero dei soci non garantisce la maggioranza nelle deliberazioni e nelle decisioni della società, ben potendo verificarsi che i 2/3 dei soci detengano quote minoritarie di capitale e quindi non possa essere garantita loro la maggioranza qualificata nelle deliberazioni e decisioni della società.

In sintesi, dunque, è il potere decisionale previsto per ciascun modello societario a stabilire quale dei due requisiti (teste o quote) garantisce la prevalenza dei professionisti ed i casi in cui il modello societario prescelto debba essere *“corretto”* con previsioni statutarie adeguate a porre i soci professionisti in una situazione di maggioranza qualificata, al fine di scongiurare il pericolo che una società formalmente strutturata con la maggioranza di professionisti (alternativamente per teste o quote) possa poi rivelarsi non idonea a svolgere l'attività professionale.

In questa valutazione, un rilievo importante assume anche la previsione normativa secondo cui *“nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette”*; previsione che rende nulle tutte quelle previsioni statutarie e pattuizioni tra soci volte a ridurre il peso dei professionisti nella compagine societaria.

Per effetto di questa disposizione, dunque, la valutazione in merito all'iscrizione di una STP nell'albo andrà fatta verificando, oltre alla composizione numerica dei soci e del capitale, anche le norme statutarie che non potranno essere in contrasto con la finalità di garantire la maggioranza dei 2/3 dei professionisti nelle decisioni societarie mentre, alcuna rilevanza assumono i patti parasociali in violazione delle disposizioni normative.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Francesca Maione